

Risultato della verifica di rilevanza tecnica riguardo ad una notifica per Deviazione(i) di tipo A

Progetto di decisione 20 presa da CEN/TC 414 il 24-10-2014

Oggetto: CEN/TC 414 - Risultato della verifica di rilevanza tecnica riguardo ad una notifica per Deviazione di tipo A relativa al documento prEN 16686

Il Comitato di Progetto CEN/TC 414 – Servizi di Osteopatia,

- considerate le Norme Interne CEN/CENELES – Parte 2, allegato E, che stabiliscono le regole relative alle deviazioni e alle condizioni nazionali particolari

sancisce che la notifica espressa dall'Italia (UNI) e relativa agli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6 del prEN 16686 Norme per l'assistenza sanitaria osteopatica possono essere considerate una deviazione di tipo A.

Questa decisione è stata presa all'unanimità o a semplice maggioranza con *N* voti positivi, *N* voto(i) negativi ed *N* astensione(i).

Versione 1 (Settembre 2004)

**Allegato A
(Informativa)**

Deviazioni di tipo A

Deviazione di tipo A: deviazione nazionale dovuta a norme la cui alterazione è per il momento al di fuori della competenza del membro CEN/CENELEC.

Lo Standard Europeo non ricade sotto alcuna Direttiva della UE.

Nei paesi CEN/CENELEC interessati saranno valide queste deviazioni di tipo A, anziché quanto previsto dallo Standard Europeo, fino a che non saranno rimosse.

Deviazione	
Paese Italia	Norme nazionali
	[Rif. 1] Regio Decreto 27 luglio 1934 n. 1265, Titolo II “Esercizio delle professioni e delle arti sanitarie e di attività soggette a vigilanza sanitaria”, Capo I - “Dell’ esercizio delle professioni sanitarie”, Art. 99 (EN: National law on the health professions) [Rif. 2] Legge 1° febbraio 2006, n. 43 “Disposizioni in materia di professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecno- sanitarie e della prevenzione e delega al Governo per l’ istruzione dei relativi ordini professionali” Art. 5 “Individuazione di nuove professioni in ambito sanitario” (EN: National law on new professions) [Rif. 3] Legge 14 gennaio 2013 n. 4 “Disposizioni in materia di professioni non organizzate”, Art. 1 (EN: Provisions regarding not organized professions.) [Rif. 4] Codice Penale italiano “Abusivo esercizio di una professione”, Art. 348 (EN: National law on illegally exercised profession)
1 Scopo	Secondo la legge italiana, l’ assistenza sanitaria è regolata dalla legge e può essere prestata esclusivamente da professionisti riconosciuti ai sensi dei [Rif. 1, 2 e 3]. Per il momento, gli osteopati non sono riconosciuti come fornitori di assistenza sanitaria. Erogare assistenza sanitaria ad una persona/paziente essendo privi del relativo riconoscimento legale è suscettibile di impugnazione legale ai sensi del [Rif. 4].
2.1 prestazione sanitaria	Secondo la legge italiana, effettuare “interventi mirati a mantenere e migliorare la salute” di una persona/paziente è un’ attività riservata che può essere

	prestata soltanto da professionisti con riconoscimento legale ai sensi dei [Rif. 1, 2, e 3]. Per il momento, gli osteopati non sono riconosciuti come fornitori di assistenza sanitaria. Effettuare questi interventi su una persona/paziente essendo privi del relativo riconoscimento legale è suscettibile di impugnazione legale ai sensi del [Rif. 4].
2.2 anamnesi	Secondo la legge italiana, redigere un “resoconto dettagliato della condizione di salute o di malattia di un paziente” è un’ attività riservata che può essere prestata soltanto da professionisti con riconoscimento legale ai sensi dei [Rif. 1, 2, e 3]. Per il momento, gli osteopati non sono riconosciuti come fornitori di assistenza sanitaria. Effettuare tale attività su una persona/paziente essendo privi del relativo riconoscimento legale è suscettibile di impugnazione legale ai sensi del [Rif. 4].
2.3 cartella clinica	Secondo la legge italiana, redigere ed aggiornare un “documento relativo all’ anamnesi, visita, valutazione, diagnosi, trattamento o assistenza prestati a un paziente relativamente allo stato di salute o di malattia di un paziente” è un’ attività riservata che può essere prestata soltanto da professionisti con riconoscimento legale ai sensi dei [Rif. 1, 2, e 3]. Per il momento, gli osteopati non sono riconosciuti come fornitori di assistenza sanitaria. Redigere ed aggiornare tali documenti relativamente ad una persona/paziente essendo privi del relativo riconoscimento legale è suscettibile di impugnazione legale ai sensi del [Rif. 4].
2.7 diagnosi	Secondo la legge italiana, la “diagnosi” è un’ attività riservata che può essere prestata soltanto da professionisti con riconoscimento legale ai sensi dei [Rif. 1, 2, e 3]. Per il momento, gli osteopati non sono riconosciuti come fornitori di assistenza sanitaria. Effettuare una diagnosi essendo privi del relativo riconoscimento legale è suscettibile di impugnazione legale ai sensi del [Rif. 4].
2.10 assistenza sanitaria	Secondo la legge italiana, “un’ attività espletata da un professionista nel campo della salute [...] di una persona è un’ attività riservata che può essere prestata soltanto da professionisti con riconoscimento legale ai sensi dei [Rif. 1, 2, e 3]. Per il momento, gli osteopati non sono riconosciuti come fornitori di assistenza sanitaria. Effettuare tale attività essendo privi del relativo riconoscimento legale è suscettibile di impugnazione

	legale ai sensi del [Rif. 4].
2.12 osteopatia	Secondo la legge italiana, una “disciplina sanitaria di primo contatto e centrata sul paziente” può essere espletata soltanto da professionisti con riconoscimento legale ai sensi dei [Rif. 1, 2, e 3]. Per il momento, gli osteopati non sono riconosciuti come fornitori di assistenza sanitaria. Effettuare tale attività essendo privi del relativo riconoscimento legale è suscettibile di impugnazione legale ai sensi del [Rif. 4].
2.13 riservatezza del paziente	Secondo la legge italiana, interagire con i pazienti e gestire le informazioni dei singoli casi, qualora sia finalizzato alla fornitura di assistenza sanitaria, può essere espletata soltanto da professionisti con riconoscimento legale ai sensi dei [Rif. 1, 2, e 3]. Per il momento, gli osteopati non sono riconosciuti come fornitori di assistenza sanitaria. Effettuare tale attività essendo privi del relativo riconoscimento legale è suscettibile di impugnazione legale ai sensi del [Rif. 4].
2.14 professione di primo contatto	Secondo la legge italiana, interagire con i pazienti è un’attività riservata che può essere espletata soltanto da professionisti con riconoscimento legale ai sensi dei [Rif. 1, 2, e 3]. Per il momento, gli osteopati non sono riconosciuti come fornitori di assistenza sanitaria. Effettuare tale attività essendo privi del relativo riconoscimento legale è suscettibile di impugnazione legale ai sensi del [Rif. 4].
2.16 trattamento	Secondo la legge italiana, effettuare “interventi aventi lo scopo di migliorare, mantenere e promuovere la salute, alleviare i sintomi o lenire [...] la malattia sono attività riservate che possono essere espletate soltanto da professionisti con riconoscimento legale ai sensi dei [Rif. 1, 2, e 3]. Per il momento, gli osteopati non sono riconosciuti come fornitori di assistenza sanitaria. Effettuare tali attività essendo privi del relativo riconoscimento legale è suscettibile di impugnazione legale ai sensi del [Rif. 4].
3 Descrizione dell’ osteopatia	Secondo la legge italiana, le “discipline sanitarie” devono essere regolate dalla legge e inoltre: — effettuare “diagnosi e trattamento del paziente” ; — cercare di “influire sulle risposte fisiologiche di un paziente” ;

	- raccogliere informazioni diagnostiche ed interpretare il significato dei reperti strutturali in relazione alla salute generale del paziente” ; sono attività riservate che possono essere espletate soltanto da professionisti con riconoscimento legale ai sensi dei [Rif. 1, 2, e 3]. Per il momento, gli osteopati non sono riconosciuti come fornitori di assistenza sanitaria. Effettuare tali attività essendo privi del relativo riconoscimento legale è suscettibile di impugnazione legale ai sensi del [Rif. 4].
4 Pratica clinica	Secondo la legge italiana, la “pratica clinica” deve essere regolata dalla legge e costituisce un’ attività riservata che può essere espletata soltanto da professionisti con riconoscimento legale ai sensi dei [Rif. 1, 2, e 3]. Per il momento, gli osteopati non sono riconosciuti come fornitori di assistenza sanitaria. Effettuare tali attività essendo privi del relativo riconoscimento legale è suscettibile di impugnazione legale ai sensi del [Rif. 4].
4.1 Generalità	Secondo la legge italiana, “addivenire ad una concezione critica riguardo all’ assistenza sanitaria e alla gestione pratica di un paziente” è un’ attività riservata che può essere espletata soltanto da professionisti con riconoscimento legale ai sensi dei [Rif. 1, 2, e 3]. Per il momento, gli osteopati non sono riconosciuti come fornitori di assistenza sanitaria. Effettuare tali attività essendo privi del relativo riconoscimento legale è suscettibile di impugnazione legale ai sensi del [Rif. 4].
4.2 Competenze essenziali per la pratica dell’ osteopatia	Secondo la legge italiana: - effettuare la “diagnosi, la gestione e il trattamento di [...] pazienti” ; - effettuare la “diagnosi e la pianificazione del trattamento” ; sono attività riservate che possono essere espletate soltanto da professionisti con riconoscimento legale ai sensi dei [Rif. 1, 2, e 3]. Effettuare tali attività essendo privi del relativo riconoscimento legale è suscettibile di impugnazione legale ai sensi del [Rif. 4].
4.3 Anamnesi di un caso clinico	Secondo la legge italiana: - effettuare la “anamnesi del caso di un paziente e analizzare il sintomo lamentato dal paziente” ;

	- “fornire ai pazienti le informazioni necessarie, esponendole in modo che possano comprenderle e trarne beneficio” ; - “formulare e registrare in cartella una diagnosi o una giustificazione razionale a scopi terapeutici o per l’ invio a consulto” ; - “scegliere un corso di azione appropriato” ; - “valutare un paziente” e “determinare se sono necessarie ulteriori ricerche” ; - “addivenire ad una valutazione clinica” ; sono attività riservate che possono essere espletate soltanto da professionisti con riconoscimento legale ai sensi dei [Rif. 1, 2, e 3]. Per il momento, gli osteopati non sono riconosciuti come fornitori di assistenza sanitaria. Effettuare tali attività essendo privi del relativo riconoscimento legale è suscettibile di impugnazione legale ai sensi del [Rif. 4].
4.4 Trattamento osteopatico	Secondo la legge italiana: - “redigere cartelle cliniche accurate e aggiornate riguardo all’ esito della valutazione del paziente e al processo del trattamento” ; - “giustificare le modalità con cui [...] il trattamento viene applicato al paziente” ; - “selezionare, usare e modificare un’ ampia gamma di [...] tecniche e di approcci per la gestione del paziente; - “indirizzare il paziente per fargli comprendere l’ importanza del potenziale effetto del trattamento e migliorare la comprensione e l’ impegno del paziente nell’ attività fisica individuale, nelle misure preventive, nell’adattamento dello stile di vita e della dieta, nell’ utilizzo di altre discipline sanitarie, come ritenuto necessario” ; - “chiarire l’ importanza delle [...] attività terapeutiche autonome ai fini della salute del paziente” ivi inclusi i “potenziali benefici, rischi e limitazioni” ; - “aiutare i pazienti a compiere scelte informate riguardo al mantenimento delle pratiche sanitarie personali” ed “educare il

	paziente a comprendere i propri disturbi e a gestire la propria condizione o prevenirne la recidiva” ; sono attività riservate che possono essere espletate soltanto da professionisti con riconoscimento legale ai sensi dei [Rif. 1, 2, e 3]. Per il momento, gli osteopati non sono riconosciuti come fornitori di assistenza sanitaria. Effettuare tali attività essendo privi del relativo riconoscimento legale è suscettibile di impugnazione legale ai sensi del [Rif. 4].
4.5.3 Gestione della qualità	Secondo la legge italiana: - “mettere a disposizione [...] strutture destinate ai pazienti” ; - fornire “informazioni [...] ai pazienti relativamente ai trattamenti e alle cure a loro somministrati” ; - interagire con “sicurezza e riservatezza le informazioni e gli altri dati riguardanti il paziente” ; sono attività riservate che possono essere espletate soltanto da professionisti con riconoscimento legale ai sensi dei [Rif. 1, 2, e 3]. Per il momento, gli osteopati non sono riconosciuti come fornitori di assistenza sanitaria. Effettuare tali attività essendo privi del relativo riconoscimento legale è suscettibile di impugnazione legale ai sensi del [Rif. 4].
5 Etica	Secondo la legge italiana, “le interazioni con i pazienti, con i potenziali pazienti e con altri [...] professionisti del settore sanitario” è un’ attività riservata che può essere espletata soltanto da professionisti con riconoscimento legale ai sensi dei [Rif. 1, 2, e 3]. Per il momento, gli osteopati non sono riconosciuti come fornitori di assistenza sanitaria. Effettuare tali attività essendo privi del relativo riconoscimento legale è suscettibile di impugnazione legale ai sensi del [Rif. 4].
6 Istruzione e formazione	Secondo la legge italiana, “l’ istruzione e la formazione” di chi fornisce l’ assistenza sanitaria è un’ attività regolata dalla legge ai sensi dei [Rif. 1, 2, e 3]. Per il momento, l’ osteopatia non è riconosciuta come disciplina sanitaria. Effettuare tali attività essendo privi del relativo riconoscimento legale o un’ autorizzazione legale rilasciata dall’ autorità competente è suscettibile di impugnazione legale ai sensi del [Rif. 4].
6.2.1 Generalità	Secondo la legge italiana, istituire:

	- “sistemi di formazione, procedure d’ esame e di abilitazione” ; - “parametri formativi” ; - “ruoli e responsabilità del futuro fornitore di servizi” ; - “livelli di istruzione richiesti al fine di essere ammessi alla [...] formazione; - diversi tipi di formazione “a seconda dei precedenti iter formativi ed esperienze cliniche dei discenti” sono attività regolate dalla legge ai sensi dei [Rif. 1, 2, e 3]. Per il momento, l’ osteopatia non è riconosciuta come disciplina sanitaria. Effettuare tali attività essendo privi del relativo riconoscimento legale è suscettibile di impugnazione legale ai sensi del [Rif. 4].
6.2.2 Caratteristiche comuni ai programmi di Tipo I e di Tipo II	Secondo la legge italiana: - stabilire “competenze [...] cliniche e intraprendere la “pratica clinica [...] sotto supervisione” ; - fornire “formazione clinica” e “supporto e insegnamento clinico” in “ospedali o strutture di assistenza sanitaria” ; - “diagnosticare e trattare i pazienti sotto supervisione” ; - effettuare “il trattamento di un paziente” ; - “trattare pazienti in presenza di studenti, sotto la supervisione del docente o degli istruttori clinici e con il consenso del paziente” , - “redigere la scheda e fare la valutazione iniziale, formulare la diagnosi, formulare e realizzare un [...] piano di trattamento per il paziente” ; devono essere regolate dalla legge e sono attività che possono essere espletata soltanto da professionisti con riconoscimento legale ai sensi dei [Rif. 1, 2, e 3]. Per il momento, l’ osteopatia non è riconosciuta come disciplina sanitaria.

	Effettuare tali attività essendo privi del relativo riconoscimento legale è suscettibile di impugnazione legale ai sensi del [Rif. 4].
6.2.3 Programmi di Tipo I	Secondo la legge italiana, “la pratica e la formazione clinica sotto supervisione” devono essere regolate dalla legge e costituiscono attività riservate che possono essere espletata soltanto da professionisti con riconoscimento legale ai sensi dei [Rif. 1, 2, e 3]. Per il momento, l’ osteopatia non è riconosciuta come disciplina sanitaria. Effettuare tali attività essendo privi del relativo riconoscimento legale è suscettibile di impugnazione legale ai sensi del [Rif. 4].
6.2.4 Programmi di Tipo II	Secondo la legge italiana, “la pratica clinica osteopatica sotto supervisione” l’ effettuazione del “trattamento clinico” costituiscono attività riservate che possono essere espletata soltanto da professionisti con riconoscimento legale ai sensi dei [Rif. 1, 2, e 3]. Per il momento, l’ osteopatia non è riconosciuta come disciplina sanitaria. Espletare tali attività essendo privi del relativo riconoscimento legale è suscettibile di impugnazione legale ai sensi del [Rif. 4].
6.3 Competenze fondamentali: il contesto della formazione osteopatica	Secondo la legge italiana, l’ applicazione sui pazienti delle seguenti conoscenze/competenze: - “a) Scienze di base” : - “anatomia macroscopica e funzionale, invi inclusa l’ embriologia, con illustrazione del nesso con la comprensione e il trattamento osteopatici, anatomia viscerale e neuroanatomica” ; - “microbiologia, biochimica e fisiologia cellulare” ; - “fisiologia” ; - “biomeccanica e cinetica” ; - “b) Scienze cliniche” : - “modelli di salute e malattia” ; - ” patologia e pato-fisiologia dei sistemi nervoso, muscoloscheletrico, psicologico, cardiovascolare, polmonare,

	gastrointestinale, riproduttivo, genito-urinario, immunologico, endocrino ed otorinolaringoiatrico” ; - “anatomia, neurologia e neurofisiologia applicate” ; - “diagnosi” ; - “radiologia, referti di laboratorio” ; - “nutrizione” ; - “adeguata conoscenza della farmacologia” ; - “c) Scienze osteopatiche” : - “biomeccanica clinica, cinetica e fisiologia articolare e viscerale” - “d) Competenze cliniche” : - “redazione e utilizzo dell’ anamnesi di un paziente” ; - “visita strutturale e clinica” ; - “diagnosi del sistema nervoso, muscoloscheletrico, psicologico, cardiovascolare, polmonare, gastrointestinale, endocrino, genito-urinario, immunologico, riproduttivo e otorinolaringoiatrico” ; - “sintesi generale dei referti di laboratorio e di imaging diagnostico” ; - “risoluzione dei problemi e ragionamento clinico” ; - “documentazione clinica” ; - “rianimazione” ; sono attività riservate che possono essere espletata soltanto da professionisti con riconoscimento legale ai sensi dei [Rif. 1, 2, e 3]. Per il momento, gli osteopati non sono riconosciuti come fornitori di assistenza sanitaria. Effettuare tali conoscenze/competenze sui pazienti essendo privi del relativo riconoscimento legale è suscettibile di impugnazione legale ai sensi del [Rif. 4].
--	---

6.4.3 Formazione clinica	Secondo la legge italiana, la “formazione clinica” deve essere regolata dalla legge e inoltre: - fornire “esperienza di apprendimento clinico” agli studenti; - sviluppare “competenze per la valutazione e il trattamento dei pazienti” ; - sviluppare “la capacità di riconoscere con sicurezza le patologie che richiedono il rinvio a consulto e le controindicazioni relative a tecniche [...] specifiche” ; - il predisporre e mantenere un “ambiente per l’ apprendimento clinico” ; - trasmettere “competenze cliniche” agli studenti; - predisporre “una pratica clinica sotto attenta supervisione [...] all’ interno di una clinica dedicata all’ insegnamento, dove già all’ inizio della formazione i discenti possono osservare studenti più avanzati e operatori qualificati, in modo da poter progredire assumendosi crescenti responsabilità verso i pazienti loro affidati” ; - “sviluppare competenze professionali su pazienti veri, dedicando la necessaria attenzione alla conduzione dell’ anamnesi, alla visita, alla valutazione dei piani di trattamento, all’ aggiornamento delle cartelle, alle visite di controllo e agli invii a consulto” ; - le “opportunità di integrare l’apprendimento accademico e teorico e di sviluppare competenze pratiche nell’ ambito dell’ incontro clinico terapeutico” ; - fornire “incontri con pazienti visitati sporadicamente o con continuità, ed esposizione ad un’ adeguata gamma di condizioni” agli studenti; - stabilire “un adeguato rapporto tra studenti e personale all’ interno dell’ ambiente clinico per permettere una rigorosa supervisione degli incontri con il paziente da parte dei tutor, e l’ opportunità di tutoraggi clinici” ; - fornire “adeguate opportunità affinché gli studenti dei primi anni imparino dalla
--------------------------	--

	osservazione degli studenti più esperti, e affinché gli studenti esperti si assumano progressivamente la responsabilità del gruppo di pazienti loro affidati e sviluppino autonomia nella cura” ; - fornire “ambienti adeguati per la formazione clinica all’ interno di una clinica dedicata all’ insegnamento con adeguati spazi per la formazione e il trattamento, adeguata attrezzatura e mobilia per permettere un’ esperienza di elevata qualità agli studenti e la cura dei pazienti” ; - fornire “adeguate infrastrutture cliniche e amministrative per sostenere l’ apprendimento degli studenti e la cura dei pazienti” ; - fornire una “verifica e un feedback costante da parte di diversi tutor clinici” ; - “per ciascuno studente, monitorare la frequenza alla clinica, il carico di pazienti e i profili dell’ elenco pazienti” ; - istituire e mantenere “meccanismi efficaci per garantire la conservazione di standard elevati nel [...] trattamento e per la sicurezza dei pazienti, indirizzando, sviluppando e monitorando la condotta professionale degli studenti che trattano i pazienti” ; - fornire “adeguate opportunità per la partecipazione alla revisione dei pazienti con i loro pari, sotto supervisione” ; sono attività che possono essere espletate soltanto da professionisti con riconoscimento legale ai sensi dei [Rif. 1, 2, e 3]. Per il momento, l’ osteopatia non è riconosciuta come disciplina sanitaria. Effettuare tali attività essendo privi del relativo riconoscimento legale o di autorizzazione legale rilasciata dall’ autorità competente è suscettibile di impugnazione legale ai sensi del [Rif. 4].
6. 4. 4 Valutazione	Secondo la legge italiana, gli “operatori” dell’ assistenza sanitaria devono essere legalmente riconosciuti ai sensi dei [Rif. 1, 2, e 3]. Per il momento, gli osteopati non sono riconosciuti come fornitori di assistenza sanitaria. Effettuare tali attività essendo privi del relativo riconoscimento legale è suscettibile di impugnazione legale ai sensi del [Rif. 4].

	Inoltre: - dimostrare “empatia con un comportamento etico verso i pazienti” ; - la “dimostrazione di competenza e pratica clinica” ; - la “capacità di attingere, sintetizzare ed applicare la conoscenza e le competenza nella gestione sicura ed efficace del paziente” ; - “lavorare con una gamma di pazienti, sia nuovi che sottoposti a trattamento continuativo” ; - fornire “verifiche pratiche con pazienti veri in uno scenario clinico reale” ; - “documentare l’ acquisizione di [...] competenze cliniche e/o empatiche” , - l’effettuazione di “esercizi di ‘studio delle cartelle’ e le verifiche del tipo Esame Clinico Strutturato e Obiettivo ed Esame Pratico Strutturato e Obiettivo (OSCE ed OSPE)” ; sono attività riservate che possono essere espletate soltanto da professionisti con riconoscimento legale ai sensi dei [Rif. 1, 2, e 3]. Per il momento, gli osteopati non sono riconosciuti come fornitori di assistenza sanitaria. Effettuare tali attività essendo privi del relativo riconoscimento legale o di autorizzazione legale rilasciata dall’ autorità competente è suscettibile di impugnazione legale ai sensi del [Rif. 4].
B.2 Agire nell’ interesse del paziente	Secondo la legge italiana: - occuparsi della “salute [...] dei pazienti” ; - “interagire con i pazienti [...] e i professionisti dell’ assistenza sanitaria” ; - “esaminare o trattare un paziente” ; - “inviare a consulto presso un altro [...] operatore sanitario” ; sono attività riservate che possono essere espletate soltanto da professionisti con riconoscimento legale ai sensi dei [Rif. 1, 2, e 3]. Per il momento, gli osteopati non sono riconosciuti come fornitori di assistenza sanitaria.

	Effettuare tali attività essendo privi del relativo riconoscimento legale è suscettibile di impugnazione legale ai sensi del [Rif. 4].
B.3 Lavorare in collaborazione con il paziente	Secondo la legge italiana: - “lavorare in collaborazione con il paziente” ; - “fornire un trattamento appropriato ai [...] pazienti; - effettuare la “visita” (dei pazienti); - “ascoltare il paziente [...] incoraggiandolo a prendere parte attiva in qualsiasi decisione riguardante il suo trattamento o le terapie in corso, ivi incluso il fornire consigli sull’ auto-cura” ; - “spiegare ai pazienti, in modo che possano comprenderle, le ragioni per cui si raccomanda un esame o un trattamento, specificandone i benefici e i potenziali effetti collaterali o i gravi rischi connessi con il trattamento stesso” ; - “ottenere il consenso da un paziente prima di un esame o del trattamento del paziente stesso e, se del caso, chiedere nuovamente il consenso durante l’ esecuzione del trattamento stesso” ; - “chiede il consenso per iscritto” e “ottenere il consenso dei minori o di altre persone che possono non essere in grado di esprimere il consenso” per un paziente; sono attività riservate che possono essere espletate soltanto da professionisti con riconoscimento legale ai sensi dei [Rif. 1, 2, e 3]. Per il momento, gli osteopati non sono riconosciuti come fornitori di assistenza sanitaria. Effettuare tali attività essendo privi del relativo riconoscimento legale è suscettibile di impugnazione legale ai sensi del [Rif. 4].
B.4 Mantenere l’ affidabilità e la fiducia del pubblico nella professione osteopatica	Secondo la legge italiana: - “inviare a consulto, se necessario, presso un professionista sanitario più idoneo” ; - impegnarsi a non “fornire trattamenti eccessivi o trattamenti non richiesti” ai pazienti; - “agire tempestivamente al fine di tutelare i pazienti” ; - definire “quando interrompere il trattamento

	ai pazienti” ; – “comunicare e lavorare in cooperazione” con altri professionisti della salute “per la continuità delle cure e per il beneficio dei pazienti” ; sono attività riservate che possono essere espletate soltanto da professionisti con riconoscimento legale ai sensi dei [Rif. 1, 2, e 3]. Per il momento, gli osteopati non sono riconosciuti come fornitori di assistenza sanitaria. Effettuare tali attività essendo privi del relativo riconoscimento legale è suscettibile di impugnazione legale ai sensi del [Rif. 4].
B.5 Conservare, rispettare e proteggere le informazioni relative ai pazienti	Secondo la legge italiana: – “conservare, rispettare e proteggere le informazioni relative ai pazienti” ; – “redigere e aggiornare una cartella clinica rigorosa e completa per ciascun paziente e rendere accessibili le relative informazioni al paziente su sua richiesta” ; – preparare e mantenere dati che comprendano: – “dettagli personali relativi al paziente” ; – “qualsiasi problema e sintomo lamentato dal paziente” ; – “relativa anamnesi medica e familiare” ; – “referti clinici” ; – “consigli erogati al paziente relativamente ai rischi associati con qualsiasi esame o trattamento proposto” ; – “consenso e/o moduli di consenso” del/i paziente/i; – “le indagini cliniche e il trattamento fornito o disposto, e i relativi risultati” ; – “qualsiasi ulteriore comunicazione in qualsiasi forma che riguardi, sia relativo o provenga dal paziente” ; – “le copie di qualsiasi corrispondenza,

	resoconto, esito di esami, ecc., riguardante il paziente” ; - “la reazione al trattamento/l’ esito del trattamento” somministrato al/ai paziente/i; - “mantenere la riservatezza riguardo a tutte le informazioni ottenute nel corso del consulto, della visita o del trattamento di un paziente” ; - trasferire qualsiasi “informazione riguardante i pazienti” , in generale, a “qualsiasi altra persona, ivi inclusi un altro osteopata o fornitore di assistenza sanitaria che possa essere coinvolto nel trattamento del paziente” , anche con “il consenso del paziente e dopo aver fornito chiaramente le motivazioni per cui tale comunicazione è necessaria” ; sono attività riservate che possono essere espletate soltanto da professionisti con riconoscimento legale ai sensi dei [Rif. 1, 2, e 3]. Per il momento, gli osteopati non sono riconosciuti come fornitori di assistenza sanitaria. Effettuare tali attività essendo privi del relativo riconoscimento legale è suscettibile di impugnazione legale ai sensi del [Rif. 4].
B6 Lavorare in associazione con altri fornitori di assistenza sanitaria	Secondo la legislazione italiana, offrire un complemento ad “altre discipline dell’ assistenza sanitaria” , e comunicare e interagire con “altri professionisti e operatori dell’ assistenza sanitaria” all’ interno dei “sistemi di assistenza sanitaria nazionali” costituiscono attività riservate che possono essere espletate soltanto da professionisti con riconoscimento legale ai sensi dei [Rif. 1, 2, e 3]. Per il momento, gli osteopati non sono riconosciuti come fornitori di assistenza sanitaria. Effettuare tali attività essendo privi del relativo riconoscimento legale è suscettibile di impugnazione legale ai sensi del [Rif. 4].